CONVENZIONE/CONTRATTO
tra la
PROVINCIA /CITTA' METROPOLITANA
di
REGGIO CALABRIA
e la
SOCIETA' Svi.pro.Re. S.p.A.

L'anno 2015 il giorno due del mese di ottobre, in esecuzione della delibera del sovrano consiglio provinciale n. 22/2015, presso l'ufficio avvocatura della Provincia di Reggio Calabria, fra le seguenti parti: Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana, con sede in Piazza Italia, Reggio Calabria, C.F.: 10000100802 rappresentata, come per legge, dal Dott. Pietro Praticò, dirigente del settore patrimonio, concessioni, locazioni, autoparco, giusta decreto di nomina presidenziale n. 27 del 19.3.2015 e la Società **Svi.pro.Re. S.p.A.** Società in house providing con sede a Reggio Calabria, via Cimino n. 3 C.F.: 01452610809, , rappresentata dal Dott. Demetrio Logoteta, nato a Reggio Calabria il 26.3.1945 in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, giusta nomina presidenziale

PREMESSO

- Che l'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e l'art. 13 della Legge 4 Agosto 2006 n° 248 stabiliscono che gli Enti Locali possano avvalersi, per lo svolgimento di attività proprie, di organismi cosiddetti in house providing, vale a dire di soggetti a tal fine costituiti nella forma di Società di Capitale a cui possano essere affidate tali attività "*a condizione che l'Ente Pubblico, titolare del Capitale Sociale, eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante con l'Ente Pubblico che la controlla*";
- Che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 92 del 17/11/2005 e n° 60 del 29/12/2006 si è proceduto a confermare l'indirizzo di trasformare la Società per Azioni a totale Capitale Pubblico in Società di Capitali con le caratteristiche "*in house*".
- Che, con Deliberazione n° 37 del 25/07/2007 del Consiglio Provinciale, immediatamente esecutiva, sono state approvate le modifiche allo Statuto secondo la normativa nazionale e comunitaria sulle società "*in house*";
- Che la Società è stata costituita con atto del Notaio Salvatore Federico Rep. n° 15624 del 04/10/2007, Raccolta n° 6260, registrato a Locri (RC) il 10/10/2007 al n° 3214;
- Che, con Deliberazione n° 9 del Consiglio Provinciale del 2 Marzo 2015 è

stato approvato il Piano Industriale della Società **Svi.pro.Re. S.p.A.**;

- Che, con Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27 Maggio 2015, si è proceduto al riordino e razionalizzazione per il contenimento della spesa pubblica di partecipazioni societarie ed organismi pubblici e privati, rilanciando la società **Svi.pro.Re. S.p.A.**.
- Che, alla Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana fa capo anche l'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su beni di proprietà della Provincia di Reggio Calabria /Città Metropolitana, in esecuzione del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 610/96, nonchè l'accertamento delle opere abusive realizzate sulle strade e relative pertinenze di competenza provinciale;
- Che, con Decreto del 14/02/2014 n° 51346, la Direzione Generale, dopo apposita riunione presso l'Ufficio di Presidenza, ha costituito un gruppo di lavoro, al fine di esaminare in via tecnica e giuridica, la praticabilità del rilancio delle attività della Società **Svi.pro.Re. S.p.A.** in house;
- Che, il gruppo coordinato dal Dirigente del Settore 3 - Avvocatura e Partecipate Avv. Attilio Battaglia, costituito dai Dirigenti dei Settori interessati al rilancio delle attività della **Svi.pro.Re. S.p.A.**, si è riunito più volte producendo alcuni atti;
- Che, è stato fatto impegno di Delibera n° 9 del 02/03/2015 nella quale il Consiglio, lasciando in vita la Società **Svi.pro.Re. S.p.A.** specifica quali servizi affidare alla stessa;
- Che, in attuazione della volontà superiore del Consiglio, discende l'obbligo di stipula del contratto di servizio;
- Che, la Società su incarico del Socio Unico e nell'interesse della comunità locale, potrà svolgere l'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed areee pubbliche su beni di proprietà della Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana.

TANTO PREMESSO

E previa ratifica della narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1
OGGETTO

La Convenzione/Contratto ha la finalità di regolare i rapporti tra la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana e la Società **Svi.pro.Re. S.p.A.** relativamente alle prestazioni affidate nel presente atto.

Art. 2
AFFIDAMENTO SERVIZI

La Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana affida alla Società i seguenti Servizi:

- La gestione dell'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed areee pubbliche sulle Strade Provinciali;
- La gestione, in tutte le sue fasi, del contenzioso derivante dai nuovi accertamenti e da quelli già avviati;
- L'aggiornamento continuo di un archivio informatizzato e cartaceo di tutte le Concessioni rilasciate e degli eventuali utenti morosi, trasmettendo annualmente al Settore 5 - Economico Finanziario dell'Ente tutti i dati in possesso della Società **Svi.pro.Re. S.p.A.**, al fine di verificarne i canoni incassati e quelli in corso di accertamento;
- L'accertamento e il rilevamento di eventuali opere abusive esistenti sulle Strade Provinciali;
- La gestione contabile degli Impianti di Distribuzione Carburanti esistenti sulle Strade Provinciali e la riscossione in via amministrativa dei relativi canoni.

Art. 3
SERVIZI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA/CITTA' METROPOLITANA

Rimangono in capo al Servizio Concessioni Stradali dell'Ente:

- Il rilascio di Concessioni Stradali e Autorizzazioni ex novo, a qualunque titolo, temporanee e permanenti;
- La eventuale regolarizzazione, sotto l'aspetto tecnico e amministrativo, mediante rilascio di Concessioni in sanatoria, delle opere abusive esistenti sulle strade provinciali, accertate, rilevate e trasmesse dalla Società **Svi.pro.Re. S.p.A.**, previa documentazione tecnico-amministrativa;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per formazione accessi carrabili ad uso privato, agricolo e produttivo;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per recinzioni fondi, realizzazioni muri di contenimento per salvaguardia di pertinenze provinciali, fondi privati;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per posa condotta rete idrica - fognante ed impianti di pubblica illuminazione;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni alle Società di Servizi (Enel, Telecom, Italgas, Snam, etc.) per posa condutture gas metano, costruzione linee elettriche, telefoniche, cavi in fibra ottica;

- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio a Società e Privati per installazione cartelli pubblicitari;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico per rilascio Nulla-Osta distanza stradale ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada); D.P.R. 610/96 e s.m.i. (sanatoria fabbricati prospicienti sulle strade provinciali ai sensi della Legge 47/85);
- Attività pubblicista funzionale amministrativa per gli impianti di distribuzione carburanti.
- Svincolo deposito cauzionale, previo sopralluogo e parere tecnico, delle opere realizzate oggetto di Concessione;
- Partecipazione a Conferenze di Servizi indette da Enti – dallo Sportello Unico per le Attività Produttive in relazione alle funzioni svolte dal Servizio Concessioni;
- La cura e i rapporti con l'Utenza Pubblica e Privata relativamente alle problematiche inerenti le richieste di rilascio Concessioni e Autorizzazioni;
- Eventuale supporto tecnico-amministrativo alla Società **Svi.pro.Re. S.p.A.**

Art. 4
DIVIETI

La Società deve operare esclusivamente con la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana costituente ed affidante, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non può partecipare ad altre Società.
E' fatto divieto cedere a terzi in tutto o in parte il presente contratto di servizio.

Art. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE

Considerato l'istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Convenzione/Contratto ha la durata di **anni 2 (due)**, decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente atto. E' escluso il tacito rinnovo e, pertanto, la proroga potrà essere accordata solo su richiesta espressa in forma scritta, previa formale valutazione degli Organi deliberativi dell'Ente. Rimane, comunque, la facoltà di determinare lo scioglimento anticipato della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da una delle parti.

Art. 6
CONTROLLI

La Società, per tutto il periodo della Convenzione, dovrà eseguire i seguenti controlli:

- Accertamento e verifica degli avvenuti pagamenti dei canoni COSAP negli anni antecedenti non prescritti;
- Iscrizione nei ruoli in assenza di ricorsi alle autorità competenti;
- Verifica ricorsi e contenziosi;
- Accertamento delle opere abusive esistenti sulle strade provinciali;
- Creazione di un archivio informatizzato e cartaceo delle opere abusive accertate.

Art. 7
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nel caso in cui dovessero essere riscontrate gravi inadempienze, irregolarità o abusi da parte della Società nello svolgimento del servizio, l'Ente avrà la facoltà di procedere, dietro valutazione del Nucleo di Valutazione di controllo interno e sentiti gli Organi di Governo, alla risoluzione della Convenzione. Ove la parte non ottemperi alla richiesta, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto. La notifica di tale risoluzione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre la revoca potrà avvenire anche se saranno emanate norme legislative aventi come conseguenza l'abolizione del rapporto oggetto della Convenzione.

Art. 8
OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società, nel pieno rispetto della normativa vigente, si impegna a:

- Fornire informazioni all'utente sugli atti che lo riguardano in possesso della Società, secondo quanto stabilito dalla L.241/90 e s.m.i.;
- Assicurare ai cittadini che ogni comunicazione relativa agli atti notificati sia messa a disposizione in tempi utili;
- Informare gli utenti, a sua cura e spese, in ordine all'inizio delle operazioni di accertamento. L'informazione potrà avvenire a mezzo manifesti, comunicati stampa su quotidiani locali, circolari dirette ai Sindaci della Provincia, etc.;
- Rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia, nonché quelle contenute nei singoli regolamenti riferite alla materia oggetto dell'affidamento;
- Provvedere alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per veicoli eventualmente autorizzati e per il personale assegnato;
- Collaborare con la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana al fine di acquisire eventuali finanziamenti destinati al miglioramento del Servizio da utilizzare in investimenti produttivi;
- Fornire all'Ente, con cadenza trimestrale copia di tutta la documentazione

amministrativa relativa allo svolgimento delle attività poste in essere dalla Società;

- Esonerare la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa per inosservanza di quanto prescritto nel presente atto;
- Osservare, nell'ambito di tutte le attività poste in essere e nei compiti svolti dalla Società **Svi.pro.Re. S.p.A.**, tutte le normative europee, nazionali, regionali, provinciali e/o Città Metropolitana, compresi anche i rispettivi regolamenti se non in contrasto tra di loro;
- Essere in possesso di adeguata dotazione strumentale quale computers, server, telefoni, fax, fotocopiatori ed automezzi idonei per garantire le verifiche in loco su tutto il territorio provinciale.

Art. 9
COMPITI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA/CITTÀ METROPOLITANA

La Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana deve:

- Fornire alla Società, prima dell'inizio dei lavori, qualsiasi dato in possesso all'Ente utile allo svolgimento dell'attività di che trattasi.

Art. 10
TUTELA DELLA PRIVACY

E' fatto obbligo alla Società ed al relativo personale addetto al Servizio di osservare la massima riservatezza dei dati sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico.
Le informazioni dovranno servire esclusivamente per le finalità oggetto del Servizio e non devono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della Società o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione.
In caso di accertata responsabilità personale, la Società dovrà allontanare dal Servizio l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatte salve eventuali azioni civili o penali in circostanze comprovate.
Il Responsabile della privacy per la Società **Svi.pro.Re. S.p.A.** è il **Dott. Agostino Strati**, nato a Reggio Cal. Li 22/01/1976, dipendente della società, esonerando la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana da ogni responsabilità civile, penale, amministrativa per inosservanza di quanto prescritto nel presente atto.

Art. 11
SICUREZZA SUL LAVORO

La Società è tenuta ad adottare tutte le misure imposte dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., a

tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli addetti alle verifiche tecniche sulle strade provinciali.

Art. 12
INFORTUNI E DANNI

La Società risponderà direttamente dei danni causati in qualsiasi modo alle persone o a terzi, durante l'esecuzione del Servizio, restando al suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti della Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana, salvo munirsi di polizza assicurativa.

Art. 13
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana, sia durante la Convenzione che al suo termine, saranno decise da un Collegio Arbitrale di n° 3 arbitri, nominati uno dalla Società, uno dalla Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana ed il terzo scelto di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di competenza giurisdizionale.
I tre arbitri nominati dovranno essere iscritti all'albo degli Avvocati, Dottori e Ragionieri Commercialisti. Le soluzioni e le determinazioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le parti.

Art. 14
SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto viene redatto in tre esemplari di cui viene uno consegnato alla Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana, uno alla Società e l'altro verrà depositato per la registrazione, a tassa fissa come previsto dal D.P.R. 131/85, le cui spese sono a carico della Società.

Art. 15
DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle Leggi vigenti in materia, ai Regolamenti in vigore presso la Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana, allo Statuto, ai Regolamenti di Contabilità nonché ad altre leggi che verranno successivamente emanate.

Art. 16
CORRISPETTIVO

Per quanto attiene ai compensi, si riporta alle prescrizioni e previsioni della Delibera Consiliare recepite in base al **Business Plan** prodotto dalla Società per tutti i servizi da affidare, contenuti nella stessa.
Si applica l'art. 3 del d.l. 174/2012.

Il Dirigente **l'Amministratore Unico SVIPRORE SI**

Il presente atto e prodotto in tre originali e composto di 8 pagine.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA/ CITTA' METROPOLITANA

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE – ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONE – RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DEI CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 1
PREMESSE

- Che l'art. 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e l'art. 13 della Legge 04 agosto 2006 n. 248 stabiliscono che gli Enti Locali possano avvalersi, per lo svolgimento di attività proprie, di organismi cosiddetti *in house providing,* vale a dire di soggetti a tal fine costituiti nella forma di Società di Capitali Sociali a cui possono essere affidate direttamente tali attività, "a condizione che l'Ente Pubblico, titolare del Capitale Sociale, eserciti sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante con l'Ente pubblico che la controlla";
- Che, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 92 del 17/11/2005 e n° 60 del 29/12/2006 si è proceduto a confermare l'indirizzo di trasformare la Svi.pro.Re. (Società per Azioni a totale Capitale Pubblico) in Svi.pro.Re. S.p.A. (Società di Capitali con le caratteristiche "*in house*");
- Che, con deliberazione n. 37 del 25.07.2007 del Consiglio Provinciale, immediatamente esecutiva, sono state approvate le modifiche allo Statuto Svi.pro.Re. S.p.A. secondo le normative legislative previste dalla Giurisprudenza nazionale e comunitaria sulle Società in house;
- Che, la Società Svi.pro.Re. S.p.A. è stata costituita con atto del Notaio Salvatore Federico Rep. n° 15624 del 04/10/2007, Raccolta n° 6260, registrato a Locri (RC) il 10/10/2007 al n° 3214;
- Che, con Deliberazione n° 9 del Consiglio Provinciale del 2 Marzo 2015 è stato approvato il Piano Industriale della Società Svi.pro.Re. S.p.A.;
- Che, con Deliberazione di Consiglio n° 22 del 27 Maggio 2015, si è proceduto al riordino e razionalizzazione per il contenimento della spesa pubblica di partecipazioni societarie ed organismi pubblici e privati;
- Che, alla Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana fa capo anche l'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche su beni di proprietà della Provincia di Reggio Calabria /Città Metropolitana, in esecuzione del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 610/96 e s.m.i., nonché l'accertamento delle opere abusive realizzate sulle strade e relative pertinenze di competenza provinciale;
- Che, con Decreto del14/02/2014 n° 51346, la Direzione Generale, dopo apposita riunione presso l'Ufficio di Presidenza, ha costituito un gruppo di lavoro, al fine di esaminare, in via tecnica e giuridica, la praticabilità del

rilancio delle attività della Società Svi.pro.Re. S.p.A. "*in house*";

- Che il gruppo coordinato dal Dirigente del Settore Avvocatura e Partecipate Avv. Attilio Battaglia, costituito dai Dirigenti dei Settori interessati al rilancio delle attività Svi.pro.Re. S.p.A., si è riunito più volte producendo alcuni atti;
- Che è stato fatto impegno di Delibera n° 9 del 02/03/2015 nella quale il Consiglio, lasciando in vita la Società Svi.pro.Re. S.p.A. specifica quali servizi affidare alla stessa;
- Che, in attuazione della volontà superiore del Consiglio, discende l'obbligo di stipula del contratto di servizio;
- Che la Società su incarico del Socio Unico e nell'interesse della comunità locale, potrà svolgere l'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aeree pubbliche su beni di proprietà della Provincia di Reggio Calabria/Città Metropolitana;
- Che si rende necessario procedere alla stipula del contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra la Provincia e la Società in relazione alle modalità di gestione del servizio.

ART. 2
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Il presente capitolato ha la finalità di regolare i rapporti tra la Provincia e la Società relativamente alle prestazioni affidate;
La Provincia/Città Metropolitana assegna alla Società denominata Svi.pro.Re. S.p.A. i seguenti servizi:

- La gestione dell'attività di rilevazione, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle Strade Provinciali;
- La gestione, in tutte le sue fasi, del contenzioso derivante dai nuovi accertamenti e da quelli già avviati;
- L'aggiornamento continuo di un archivio informatizzato e cartaceo di tutte le Concessioni rilasciate e degli eventuali utenti morosi, trasmettendo annualmente al Settore 5 - Economico Finanziario dell'Ente tutti i dati in possesso della Società Svi.pro.Re. S.p.A., al fine di verificarne i canoni incassati e quelli in corso di accertamento;
- L'accertamento e il rilevamento di eventuali opere abusive esistenti sulle Strade Provinciali;
- La gestione contabile degli Impianti di Distribuzione Carburanti esistenti sulle Strade Provinciali e la riscossione anche coattiva dei relativi canoni;

In particolare:

- la rilevazione attraverso il sistema SITAP di circa 3000 e i 4000 accessi abusivi di cui non si conoscono le generalità del proprietario (così come riportato del business plan redatto dalla Società Svi.pro.Re. S.p.A. e

recepito con Delibera Consiliare n° 9 del 02 Marzo 2015) tale attività potrà essere svolta in sinergia con la Polizia Provinciale;

- Verifica della documentazione per la eventuale regolarizzazione di tutte le opere abusive accertate sul territorio provinciale e la trasmissione delle stesse al Servizio Concessioni Stradali per l'emissione della relativa Concessione in sanatoria;
- La riscossione dei canoni COSAP pregressi nonché la predisposizione degli elenchi per la redazione dei ruoli per morosità e consequenziale emissione del relativo ruolo.

ART. 3
COMPITI DELLA PROVINCIA / CITTÀ METROPOLITANA

Rimangono in capo al Servizio Concessioni Stradali dell'Ente:

- Il rilascio di Concessioni Stradali e Autorizzazioni ex novo, a qualunque titolo, temporanee e permanenti;
- La eventuale regolarizzazione, sotto l'aspetto tecnico e amministrativo, mediante rilascio di Concessioni in sanatoria, delle opere abusive esistenti sulle strade provinciali, accertate, rilevate e trasmesse dalla Società Svi.pro.Re. S.p.A., previa documentazione tecnico-amministrativa;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per formazione accessi carrabili ad uso privato, agricolo e produttivo;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per recinzioni fondi, realizzazioni muri di contenimento per salvaguardia di pertinenze provinciali, fondi privati;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni a Enti e Privati per posa condotta rete idrica -fognante ed impianti di pubblica illuminazione;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio Concessioni alle Società di Servizi (Enel, Telecom, Italgas, Snam, etc.) per posa condutture gas metano, costruzione linee elettriche, telefoniche, cavi in fibra ottica;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico e rilascio a Società e Privati per installazione cartelli pubblicitari;
- Istruttoria, sopralluogo tecnico per rilascio Nulla-Osta distanza stradale ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), D.P.R. 495/92 e s.m.i (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. 610/96 e s.m.i. (sanatoria fabbricati prospicienti sulle strade provinciali ai sensi della Legge 47/85);
- Attività pubblicista funzionale amministrativa per gli impianti di distribuzione carburanti;
- Svincolo deposito cauzionale, previo sopralluogo e parere tecnico, delle opere realizzate oggetto di Concessione;
- Partecipazione a Conferenze di Servizi indette da Enti – dallo Sportello Unico per le Attività Produttive in relazione alle funzioni svolte dal

Servizio Concessioni;

- La cura e i rapporti con l'Utenza Pubblica e Privata relativamente alle problematiche inerenti le richieste di rilascio Concessioni e Autorizzazioni;
- Eventuale supporto tecnico-amministrativo alla Società Svi.pro.Re. S.p.A.

La Provincia / Città Metropolitana deve:

- Fornire alla Società, prima dell'inizio dei lavori qualsiasi dato in possesso all'Ente utile al raggiungimento degli obiettivi riportati nella Convenzione/Contratto;
- Fornire tutti gli strumenti utili ed indispensabili per l'avvio delle attività.

ART. 4
DIVIETI

La Società Svi.pro.Re. S.p.A., con riferimento ai servizi di cui al presente capitolato, deve operare esclusivamente con la Provincia / Città Metropolitana costituente ed affidante.
È fatto divieto di cedere a terzi, in tutto od in parte, il presente contratto di servizio.

ART. 5
OPERATORI DA IMPIEGARE E DOTAZIONI

La dotazione organica per l'espletamento dei servizi in oggetto è demandata alle determinazioni della Società Svi.pro.Re. S.p.A. che in rapporto alla propria struttura e attività organizzative deciderà di impiegare.
Per le dotazioni strumentali dovrà essere in possesso di adeguati computers, server, telefoni, fax, fotocopiatori ed in particolare di automezzi indispensabili ed idonei per garantire le verifiche in loco in tutto il territorio provinciale.

ART. 6
OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ

La Società è soggetta ai seguenti obblighi :

- Garantire riservatezza, astenendosi dal divulgare a terzi notizie e fatti conosciuti durante il servizio e rispettando il segreto professionale. Le informazioni dovranno servire esclusivamente per le finalità oggetto del servizio. In caso di accertata responsabilità personale, la Società dovrà allontanare dal servizio l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatte salve eventuali azioni civili o penali in circostanze comprovate;
- Instaurare rapporti corretti con Enti ed utenza in genere in coerenza con i principi deontologici della propria professione;

- Munirsi di targhette d'identificazione;
- Adottare modelli cartacei ed informatici per il diario delle prestazioni;
- Fornire informazioni inerenti all'utente sugli atti in possesso della Società, secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Assicurare ai cittadini che ogni comunicazione relativa agli atti notificati sia messa a disposizione in tempi utili;
- Informare gli utenti sull'inizio delle operazioni di accertamento. L'informazione, la cui spesa sarà a carico della Società, potrà avvenire a mezzo manifesti, comunicati stampa su quotidiani locali, circolari dirette ai Sindaci della Provincia/Città Metropolitana, etc.;
- Rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia nonché quelle contenute nei singoli regolamenti riferite alla materia oggetto dell'affidamento;
- Provvedere alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per impianti, veicoli eventualmente utilizzati e per il personale assegnato;
- Consegnare alla Provincia/Città Metropolitana una copia del contratto di assicurazione;
- Collaborare con la Provincia/Città Metropolitana al fine di acquisire eventuali finanziamenti destinati al miglioramento del servizio da utilizzare per investimenti produttivi;
- Redigere il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività, procedendo ad inviarli alla Provincia/Città Metropolitana per informativa ed autorizzazione. Tale piano dovrà contenere il programma annuale di attività, le previsioni riferite al conto economico di esercizio e la relazione illustrativa dell'Amministratore Unico della Società;
- Fornire alla Provincia / Città Metropolitana, con cadenza trimestrale, copia di tutta la documentazione amministrativa relativa allo svolgimento del servizio;

ART. 7
DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

La convenzione ha la durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data della sottoscrizione del presente atto. La predetta durata trova fondamento sulla base dei seguenti dati presumibili:

- sopralluoghi da effettuare circa 2.000;
- uscite a settimana per ogni operatore : 3/4;
- numero di sopralluoghi per operatore per uscita: 5/7;
- numero di operatori previsti: 3/5;

È escluso il tacito rinnovo della Convenzione/Contratto di Servizio, pertanto, la proroga potrà essere accordata dagli Organi Istituzionali solo su richiesta espressa in forma scritta. Rimane comunque la facoltà di determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione/Contratto, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da una delle parti.

ART. 8
RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Nel caso in cui dovessero essere riscontrate gravi inadempienze, irregolarità o abusi da parte della Società nello svolgimento del servizio, l'Ente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione/Contratto, concedendo un congruo termine pari ad almeno 30 giorni per adempiere agli obblighi contrattuali. Ove la parte non ottemperi alla richiesta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. La notifica di tale risoluzione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre, la revoca potrà avvenire anche se saranno emanate norme legislative aventi come conseguenza l'abolizione del rapporto oggetto della convenzione.

ART. 9
ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Provincia/Città Metropolitana, per tutta la durata dell'appalto, si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi ed in particolare:

- controllo del bilancio;
- controllo sulla qualità della gestione;
- potere ispettivo diretto e concreto;
- totale dipendenza della Provincia/Città Metropolitana in tema di strategie e politiche aziendali.

ART. 10
RAPPORTI ECONOMICI / FINANZIARI

a) Per le attività previste dal presente contratto, la Società sarà remunerata con le somme derivanti dall'applicazione delle tariffe definite dalla Provincia/Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione C.P. n. 85 del 29.10.2003, oltre che dalle somme derivanti dagli abusivismi accertati;
b) Tenuto conto che il servizio viene riaffidato a seguito della precedente Convenzione/Contratto stipulata l'11 Marzo 2009 e scaduta il 10 Marzo 2014 la Società fornirà un'analisi economica e finanziaria rispetto alle attività intraprese ed i risultati statistici ed economici conseguiti;

c) Al fine di consentire l'avvio delle attività, la Provincia/Città Metropolitana trasferirà alla Società una somma pari a Euro 190.000 (Euro Centonovantamila/00) complessiva così come riportato alle descrizioni e previsioni della Delibera Consiliare n° 9 del 02 Marzo 2015 e Deliberazione n° 22 del 27 Maggio 2015 recepite in base al business plan per tutti i contratti di servizio da affidare e contenute nella stessa.
d) Entro il 31 marzo di ogni anno, la Società dovrà presentare la rendicontazione della gestione del servizio indicando analiticamente costi e ricavi dell'anno precedente. Eventuali economie derivanti dall'introito delle tariffe e delle sanzioni applicate ai sensi del sopra citato Regolamento, dovranno essere accreditate all'Ente entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

ART. 11
SICUREZZA SUL LAVORO

La Società è tenuta ad adottare tutte le misure imposte dal D.L.gs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, a tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli addetti alle verifiche tecniche sulle strade provinciali.

ART. 12
INFORTUNI E DANNI

La Società risponderà direttamente dei danni causati in qualsiasi modo alle persone o a terzi, durante l'esecuzione del servizio, restando, a suo completo ed esclusivo carico, qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti della Provincia/Città Metropolitana.

ART. 13
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e la Provincia/Città Metropolitana, sia durante la Convenzione/Contratto che al suo termine, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di n. 3 arbitri, nominati uno dalla Società, uno dalla Provincia/Città Metropolitana ed il terzo scelto di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di competenza giurisdizionale.
I tre arbitri nominati dovranno essere iscritti all'Albo degli Avvocati, Dottori e Ragionieri Commercialisti e Notai. Le soluzioni e le determinazioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le parti.

ART. 14
DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione/Contratto, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia, ai Regolamenti in vigore presso la Provincia/Città Metropolitana, allo Statuto, ai Regolamenti di Contabilità nonché ad altre leggi che verranno successivamente emanate.

ART. 15
NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione/Contratto, si fa riferimento alla normativa generale vigente, in materia di rilevazione, accertamento, liquidazione,riscossione e contenzioso dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sui beni di proprietà della Provincia/Città Metropolitana.

ART. 16
DOMICILIO DELLE PARTI

Per tutti gli effetti derivanti dalla presente Convenzione/Contratto, la Società e la Provincia/Città Metropolitana eleggono il proprio domicilio presso la sede dell'Ente.

ART. 17
REGISTRAZIONE

La presente Convenzione/Contratto viene redatto in tre esemplari di cui viene uno consegnato alla Provincia/Città Metropolitana, uno alla Società e l'altro verrà depositato per la registrazione, a tassa fissa come previsto dal D.P.R. 131/85, le cui spese sono a carico della Società.

Reggio Calabria 02/10/2015

Per la Provincia/Città Metropolitana

Per la Società Svilpro.Re. S/p.A.